

STATUTO ASSOCIAZIONE

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "NoiSea".
2. L'Associazione ha sede legale in Segrate e sedi operative presso gli aeroporti di Linate e di Malpensa.
3. L'Associazione non ha fini di lucro, né indirizzi di carattere politico, ed è un ente non commerciale che si fonda sui principi di cui agli artt. 18 della Costituzione, 36 del codice civile e 11 dello Statuto dei lavoratori.
4. L'Associazione è affiliata FITEL.

Art. 2 – Finalità e scopi – Beneficiari

1. L'Associazione si propone di:
 - promuovere e gestire iniziative ed attività culturali, ricreative, formative, sportive, turistiche e in generale finalizzate alla valorizzazione in ogni sua forma del tempo libero e degli interessi degli associati,
 - realizzare iniziative connesse e complementari a quelle istituzionali con l'offerta agli associati di beni e servizi finalizzati ad accrescerne il benessere, anche in relazione alla prestazione lavorativa,
 - promuovere, sviluppare, coordinare, realizzare, in qualità di ente terzo, iniziative connesse e complementari a quelle istituzionali, per conto e su indicazione di SEA, con l'offerta di beni e servizi ai dipendenti di SEA e controllate, anche diversi dagli associati,
 - valorizzare atteggiamenti attivi degli associati al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale e sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone per il rinnovamento democratico della società, della natura, dell'ambiente e per una più elevata qualità della vita,
 - promuovere iniziative di solidarietà, anche mediante l'istituzione di raccolte fondi.
2. Inoltre, può promuovere la costituzione di cooperative, associazioni e altri organismi al fine di rispondere alle esigenze e ai bisogni di coloro che si riconoscono negli obiettivi e nelle finalità dell'Associazione, sempre che tali iniziative non siano in conflitto di interessi con SEA e controllate. Può altresì partecipare ad iniziative dell'associazionismo culturale democratico e promuovere direttamente o con altri enti aziendali e territoriali lo sviluppo del rapporto con altre aggregazioni e strumenti di partecipazione presenti sul territorio.
3. Per i propri scopi e attività l'Associazione potrà attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie ed avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con esse convenzionate.
4. Considerata la pluralità dei suoi fini, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse e gruppi d'acquisto, eventualmente organizzati in base ad appositi Regolamenti che saranno approvati dal Consiglio Direttivo.
5. L'Associazione si avvarrà delle prestazioni personali volontarie e gratuite degli associati.
6. Saranno beneficiari dei servizi/prestazioni dell'Associazione tutti gli associati persone fisiche, con l'aggiunta dei familiari fiscalmente a carico (coniuge/figli/convivente more uxorio) degli associati ordinari, come definiti all'art. 4. Il Regolamento da emettersi ai sensi del presente statuto potrà prevedere prestazioni differenziate rispettivamente per gli associati ordinari, i loro familiari e gli associati aggregati.
7. Potranno altresì usufruire dei servizi/prestazioni dell'Associazione gli associati ad altri circoli affiliati FITEL nonché terzi soggetti non rientranti né nella categoria degli associati ordinari né in quella degli associati aggregati, che ne facciano richiesta, con i limiti e secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
8. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire modalità e costi differenti in relazione alla fruizione da parte degli associati e di terzi dei servizi erogati dall'Associazione, anche in relazione alla

circostanza che l'associato sia ordinario, aggregato ovvero si tratti di familiare di un associato ordinario, oppure si tratti di terzo estraneo alle predette categorie.

Art. 3 – Durata

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Domanda di ammissione

1. L'ammissione all'Associazione è riservata alla società SEA, agli associati ordinari e agli associati aggregati.
2. Ai fini del presente statuto sono definiti
3. associato ordinario: i dipendenti a tempo indeterminato di SEA e delle società controllate (c.d. "associati a richiesta una tantum", che conseguono tale qualifica automaticamente, salva la facoltà di recedere); essi hanno diritto di voto, secondo quanto stabilito dallo statuto;
4. associato aggregato: gli ex-dipendenti pensionati di SEA (c.d. "associati a richiesta annuale", che conseguono tale qualifica a mezzo di formale richiesta annuale), che abbiano intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato di durata non inferiore a 10 (dieci) anni, immediatamente a seguito del quale si trovino in stato di pensionamento, ovvero di mobilità cui sia destinato a seguire, senza soluzione di continuità, il pensionamento; essi hanno diritto di voto nei limiti stabiliti dallo statuto.
5. La procedura di ammissione sarà disciplinata con apposito Regolamento. Gli associati aggregati che intendano far parte dell'Associazione dovranno farne domanda al Consiglio Direttivo, secondo le modalità che saranno definite da detto Regolamento.
6. Il Consiglio Direttivo provvede in ordine alle domande di ammissione nel termine di trenta giorni dalla presentazione. In caso di diniego, la relativa deliberazione potrà essere appellata dinanzi al Collegio dei Proibiviri.

Art. 5 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati ordinari, dal momento dell'ammissione, esprimono il diritto di voto unicamente per l'elezione dei componenti l'Assemblea Generale dei Delegati, nella quale possono essere eletti. Godono quindi dell'elettorato attivo e passivo.
2. Gli associati aggregati e SEA godono del solo elettorato attivo.
3. La qualifica di associato dà diritto a frequentare i locali e gli impianti dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nell'apposito Regolamento.
4. La qualifica di associato permane sino al verificarsi di uno degli eventi, previsti dall'art. 6, che ne comportano la perdita.
5. Tutti gli associati sono tenuti al versamento di una quota associativa, il cui importo è determinato annualmente dal Consiglio Direttivo.
6. Il versamento annuale della quota associativa da parte di ogni singolo associato deve avvenire – ogni anno, e salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo – secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
7. In ogni caso il Consiglio Direttivo può determinare l'importo della quota associativa in misura diversa a seconda della qualifica di associato ordinario o aggregato, oltre che per SEA.
8. Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi, o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere la quota associativa versata.

Art. 6 – Decadenza degli associati e recesso

1. Gli associati cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - a. cessazione del rapporto di lavoro (solo per gli associati ordinari);
 - b. mancato versamento della quota associativa;

- c. radiazione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o commetta gravi infrazioni alle regole di condotta stabilite *nello Statuto e/o nei Regolamenti*.
2. L'associato radiato non può essere più ammesso.
3. L'associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:
 - l'Assemblea degli Associati e l'Assemblea Generale dei Delegati;
 - il Presidente;
 - il Vice Presidente;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - il Collegio dei Probiviri

Gli organi dell'Associazione potranno avvalersi di un Comitato Tecnico Scientifico, appositamente nominato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà altresì nominare un Segretario e un Tesoriere, nonché i Coordinatori.

Tutte le cariche relative agli organi dell'Associazione sono incompatibili con eventuali cariche gestorie in cooperative, associazioni e altri organismi di cui l'Associazione promuova la costituzione. Tutte le cariche si intendono assunte a titolo gratuito, salvo quanto eventualmente ed inderogabilmente previsto dalla legge circa l'incarico dei Revisori dei Conti, i cui compensi sono a carico di SEA e dell'Associazione a seconda di chi ha provveduto alla designazione. I compensi spettanti ai componenti il Comitato Tecnico Scientifico saranno a carico di SEA.

Art. 8 – Assemblea degli Associati e Assemblea Generale dei Delegati

1. L'Assemblea degli Associati, cui partecipano il delegato dell'associata SEA ed i 35 delegati eletti dagli associati ordinari e aggregati, è l'organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione, all'attuazione delle cui decisioni provvede il Consiglio Direttivo.
2. I 35 delegati, degli associati ordinari e aggregati costituiscono l'Assemblea Generale dei Delegati.
3. L'elezione dei componenti l'Assemblea Generale dei Delegati avverrà con operazioni distinte negli scali di Linate e Malpensa, con la seguente procedura. Il Consiglio Direttivo indice le elezioni dei Delegati, indicando modalità, data, soggetti designati a svolgere le operazioni elettorali, luoghi ed orari della votazione e dei relativi scrutini nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto o dall'apposito Regolamento. Possono votare tutti gli associati ordinari ed aggregati, ai quali sarà a tal fine consegnata una scheda elettorale. Il voto è segreto e non è ammesso il voto per delega.
4. Dovranno essere eletti 15 Delegati presso lo scalo di Linate e 20 presso lo scalo di Malpensa. L'elezione avverrà secondo il sistema proporzionale sulla base delle liste presentate dagli associati ordinari, secondo i requisiti e la procedura di cui ai commi seguenti, e con collegi distinti, uno per ciascuno scalo.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ciascuno abbinato ad un numero progressivo, non superiore a 15 per Linate e 20 per Malpensa.

Possono presentare una lista per la nomina dei Delegati gli associati ordinari che, al momento della presentazione della lista, rappresentino almeno il 5% degli aventi diritto al voto, con le modalità che saranno definite nel Regolamento.

Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di cancellazione da tutte le liste.

Le liste sono depositate presso la sede dell'Associazione ed esposte nelle bacheche almeno venticinque giorni prima di quello previsto per le operazioni di voto.

Possono essere ammessi ad assistere alle operazioni di scrutinio, svolte dai soggetti designati, i candidati delle liste e tutti gli aventi diritto al voto del collegio nel quale hanno votato.

Il numero dei seggi da attribuire ad ogni lista sarà calcolato come quota proporzionale sulla base del totale dei voti validi ottenuti nel collegio di riferimento (Linate o Malpensa). I seggi ottenuti da ogni lista vengono assegnati ai candidati della lista con il maggior numero di preferenze ottenute.

Il Presidente del Consiglio Direttivo comunica agli eletti i risultati delle elezioni, che vengono pubblicati nelle bacheche e depositati presso la sede dell'Associazione.

4. I Delegati che risulteranno eletti rimarranno in carica per tre anni.

Se durante il triennio un Delegato cessa di essere dipendente di SEA o di una controllata (anche se assumesse la qualifica di associato aggregato), decade dalla funzione di Delegato. Per il caso di decadenza, revoca o dimissioni di uno o più dei Delegati, subentreranno i candidati non eletti delle liste cui appartengono i Delegati cessati, in base al numero di preferenze ottenute.

In ogni caso dovrà rimanere in carica la maggioranza dei Delegati eletti dagli associati. Se viene meno la maggioranza dei Delegati eletti, quelli rimasti si intenderanno decaduti e dovranno comunicarlo al Presidente del Consiglio Direttivo che indirà nuove elezioni.

I Delegati nominati a norma dei commi precedenti scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

5. E' facoltà dei Delegati nominare un Presidente e riunirsi nell'Assemblea Generale dei Delegati anche periodicamente o in via preventiva all'Assemblea degli Associati, per concordare linee e mozioni comuni e per individuare, anche tra loro medesimi, la rosa di candidati ai fini dell'elezione da parte dell'Assemblea degli Associati dei membri del Consiglio Direttivo.

I Delegati provvedono altresì alla formazione della rosa dei candidati per le elezioni delle cariche sociali di enti partecipati dall'Associazione il cui statuto consenta tale designazione. Ad apposito Regolamento è demandato di stabilire le regole di funzionamento dell'Assemblea Generale dei Delegati.

Art. 9 – Compiti dell'Assemblea degli Associati

1. La convocazione dell'Assemblea degli Associati in sede ordinaria avverrà normalmente entro il *30 aprile* di ciascun anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e del bilancio preventivo per il futuro esercizio dell'Associazione, nonché della relazione sull'attività svolta e su quella programmata per il futuro.
2. L'Assemblea degli Associati in sede straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Presidente ed il Vice Presidente lo ritengano opportuno, ovvero su richiesta motivata da 19 dei Delegati. In tale ipotesi l'assemblea dovrà essere indetta entro i termini di cui al 2° comma dell'art. 11.
3. L'Assemblea Straordinaria degli Associati dovrà altresì essere tenuta negli stessi termini di cui al precedente comma, in caso di scioglimento dell'Associazione o cessazione della carica del Consiglio Direttivo qualora questo, per dimissioni o per qualunque altro motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti o qualora, per le stesse ragioni, vengano meno alcuni dei suoi membri secondo quanto previsto dal successivo art. 16, al fine di provvedere alla nomina del nuovo Consiglio o alla sostituzione dei consiglieri mancanti.
4. Rientrano inoltre, nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, da convocarsi secondo le modalità ed i termini di cui all'art. 11:
 - approvare eventuali modifiche statutarie;
 - deliberare sulle questioni di particolare importanza e gravità per la vita ed il funzionamento dell'Associazione;

- deliberare lo scioglimento dell'Associazione conformemente a quanto disposto dall'art. 28.
5. L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o in mancanza, dal Consigliere che vanta il maggior numero di anni di appartenenza all'Associazione, ovvero dal più anziano di età.
 6. Il Presidente, insieme al Segretario (anche, se ritenuto dal Presidente, appositamente nominato), redige apposito verbale dell'assemblea; il verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale viene conservato agli atti dell'Associazione ed inserito in apposito libro verbali dell'Assemblea degli Associati tenuto presso la sede e di cui ogni associato può prendere visione. E' compito del Presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea.

Art. 10 – Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie degli Associati dell'Associazione i soli componenti dell'Assemblea Generale dei Delegati ed il delegato di SEA.
2. Ciascun delegato ha diritto a un voto. Non sono ammesse deleghe.

Art. 11 – Convocazione

1. L'Assemblea degli Associati è convocata dal Presidente, previo benestare del Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
2. Nel caso in cui la convocazione dipenda da richiesta motivata da parte di almeno 19 (diciannove) Delegati, l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
3. La convocazione dell'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria degli Associati avviene mediante avviso affisso all'albo dell'Associazione presso *le sedi operative* della stessa almeno 8 giorni prima della data stabilita. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo della riunione e delle materie da trattare.

Art. 12 – Quorum assembleari

1. Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea Generale dei Delegati e del delegato SEA.
2. L'assemblea è regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, dovendo comunque essere presente il delegato SEA ai fini della valida costituzione.
3. Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente assunte - sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Il voto favorevole espresso in assemblea dal delegato SEA è necessario per l'approvazione del bilancio dell'Associazione e per le decisioni sulle cariche sociali dell'Associazione stessa.
4. Sono fatte salve le diverse maggioranze previste dai successivi articoli del presente statuto in relazione alle delibere relative allo scioglimento dell'Associazione ed alle modifiche del presente statuto.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da otto membri così nominati dagli associati: quattro membri scelti da SEA, quattro membri scelti dall'Assemblea Generale dei Delegati tra i medesimi.
Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo i delegati che siano componenti di organi sociali di enti partecipati dall'Associazione il cui statuto consenta tale designazione. Il Consiglio Direttivo nomina, nel proprio ambito, con il voto favorevole dei 2/3 dei suoi

- componenti il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili
2. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
 3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 6 (sei) membri, e delibera con il voto favorevole di almeno 6 (sei) membri.

Art. 14 – Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione;
 - b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai delegati ai sensi del presente statuto;
 - d) redigere - nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto - gli eventuali regolamenti interni
 - e) provvedere alla gestione ed al coordinamento del personale, eventualmente esistente, e dei collaboratori,
 - f) determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento
 - g) determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento;
 - h) adottare i provvedimenti di radiazione;
 - i) curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
 - j) delegare in tutto o in parte le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti, i contenuti e le modalità di esercizio delle deleghe;
 - k) attuare le finalità previste dallo statuto.

Art. 15 – Convocazione Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente ed il Vice Presidente lo ritengono necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 4 dei suoi membri, mediante avviso di convocazione da inviare via fax o e-mail almeno 2 giorni prima.

Art. 16 – Dimissioni

1. Qualora, nel corso dell'esercizio, per qualsiasi ragione, venisse a mancare un consigliere, il Consiglio provvederà alla sostituzione, se si tratta di un componente scelto da SEA, o alla cooptazione se si tratta di consigliere eletto dall'Assemblea Generale dei Delegati. Il Consigliere così nominato dovrà essere confermato nella successiva Assemblea degli Associati e decadrà dalla carica contemporaneamente al Consiglio che lo ha nominato.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti di nomina assembleare.
3. Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea.

Art. 17 – Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante.
Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra uno dei membri eletti dall'Assemblea Generale dei Delegati; dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

Art. 18 – Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.
2. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo fra uno dei membri eletti designati dall'associato SEA; dura in carica tre anni e può essere riconfermato senza limitazioni.

Art. 19 – Il Segretario

1. Il Segretario può essere nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie anche al di fuori dei propri membri.
2. La durata in carica è pari a quella del Consiglio Direttivo, oppure sino a revoca o dimissioni.
3. Il Segretario gestisce l'insieme delle attività di segretariato dell'Associazione. Ad esempio, il medesimo cura le comunicazioni tra gli organi dell'Associazione e tra detti organi ed i singoli associati; il medesimo organizza anche le convocazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo e provvede alla redazione e alla tenuta dei relativi verbali.

Art. 20 – Il Tesoriere

1. Il Tesoriere può essere nominato dal Consiglio Direttivo che lo sceglie tra i propri membri.
2. La durata in carica è pari a quella del Consiglio Direttivo, oppure sino a revoca o dimissioni.
3. Il Tesoriere cura l'amministrazione contabile, fiscale, tributaria, previdenziale e contributiva dell'Associazione, la predisposizione dei relativi atti e la tenuta delle scritture contabili obbligatorie.
4. Per tutte le operazioni dell'Associazione nei confronti di Istituti di credito e/o Intermediari creditizi e/o finanziari, il Tesoriere ha potere di firma solo congiuntamente al Presidente.
5. In mancanza del Tesoriere, il potere di firma spetta congiuntamente al Presidente e Vice Presidente.

Art. 21 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea degli Associati come segue: 2 membri effettivi, tra cui il Presidente, e 1 membro supplente sono scelti nella rosa di candidati indicata da SEA; 1 membro effettivo ed 1 membro supplente sono scelti nella rosa di candidati indicata dall'Assemblea Generale dei Delegati. Tutti i membri del Collegio dei Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori legali ex D.Lgs. 39/2010 e s.m.i.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa, l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e controllare il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario, di redigere una relazione di presentazione del bilancio all'assemblea, e di controllare la corretta applicazione delle leggi.
3. Per la sostituzione dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti valgono le stesse regole del Consiglio Direttivo.
4. Delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere redatto verbale, da trascriversi sul libro che va custodito a cura del Collegio stesso.
5. E' in facoltà del Collegio dei Revisori dei Conti di convocare il Consiglio Direttivo per la trattazione di questioni di propria competenza.
6. Il Collegio dei Revisori dei Conti rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 22 – Collegio dei Probiviri.

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti: 2 membri effettivi e 1 membro supplente scelti nella rosa di candidati indicata dall'Assemblea Generale dei Delegati; 1 membro effettivo ed 1 membro supplente scelti da SEA, nominati dall'Assemblea degli Associati.
2. La carica di Probiviro è incompatibile con le altre cariche sociali.
3. Il Collegio dei Probiviri è responsabile del rispetto dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione, applica le sanzioni per il mancato rispetto dei medesimi ivi stabilite, e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione.
4. Il Collegio dei Probiviri nell'ambito dell'Associazione arbitra inappellabilmente le vertenze che interessino uno o più associati.
5. Il Collegio dei Probiviri ha compiti generali di controllo del rispetto, da parte degli organi associativi, delle norme statutarie e regolamentari. Per perseguire questo fine, il Collegio dei Probiviri può chiedere informazioni riguardanti l'operato degli altri organi associativi. Il Collegio dei Probiviri risponde di fronte all'Assemblea degli Associati di tutti i suoi atti.
6. Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 23 – Ufficio di Presidenza

1. Con emanando apposito Regolamento sarà regolato il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

Art. 24 – Comitato Tecnico Scientifico

1. L'Associazione potrà avvalersi del supporto di un Comitato Tecnico Scientifico, i cui componenti, andranno scelti per l'esperienza maturata in materie attinenti la realizzazione dei programmi dell'Associazione, su designazione del Consiglio Direttivo.
2. Il Comitato sarà composto da membri permanenti, in numero pari a 2/3 del totale di volta in volta stabilito, e membri a chiamata. La durata sarà stabilita all'atto della nomina. Per il funzionamento del Comitato si rinvia ad apposito Regolamento.

Art.25 – Coordinatori

1. Per l'espletamento delle proprie attività, l'Associazione può conferire incarico operativo ad un Coordinatore per ciascuno scalo. I Coordinatori sono nominati dal Consiglio Direttivo che li sceglie tra gli associati ordinari di ciascuno scalo. Essi provvedono alla gestione della sede operativa assegnata, nei limiti previsti dallo Statuto e dall'atto di nomina. L'onere per i Coordinatori è a carico di SEA.

Art. 26 – Esercizio

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 27 – Il bilancio ed il rendiconto economico e finanziario

1. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario.
2. Il rendiconto economico e finanziario, in particolare, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione.

Art. 28 – Patrimonio ed entrate

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali degli associati e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dall'Associazione.
2. Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa.

3. In nessun caso gli utili risultanti dal rendiconto economico e finanziario dell'Associazione potranno essere distribuiti tra gli associati, anche in forme indirette.

Art. 29 – Modifiche dello statuto

1. Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea degli Associati in sede straordinaria e solo se poste all'ordine del giorno. Per tali deliberazioni, inoltre, occorrerà la presenza di almeno la metà dei componenti l'Assemblea Generale dei Delegati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti compreso il Delegato SEA.

Art. 30 – Scioglimento

1. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio da parte dell'Assemblea degli Associati occorre - sia in prima che in seconda convocazione - il voto favorevole di almeno la metà dei Delegati e del Delegato SEA.
2. L'assemblea potrà deliberare lo scioglimento dell'Associazione e deciderà circa la destinazione dell'eventuale residuo attivo del proprio patrimonio.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 31 - Regolamenti

1. Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con uno o più Regolamenti interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.